



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2010, proposto da:
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Cicero, con domicilio eletto presso Giuseppe Cicero in Catania, via G.
Oberdan, 144;

contro

Comune di XXXXXXXXXXX;

per l'ottemperanza

- alla sentenza del T.A.R. sez. IV di Catania n. 1678 del 9.10.2009 resa nel
giudizio 3014/01 R. G., notificata al Comune di XXXXXXXXXXX il 5 gennaio
2010 ed esecutiva ai sensi di legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 la dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In ricorso si espone:

- che con sentenza del T.A.R. sez. IV di Catania n. 1678 del 9.10.2009 il Comune di XXXXXXXXX è stato condannato a pagare in favore della "XXXXX XXX" la somma di euro 82.833,04 per danni come ivi liquidati; oltre euro 14.511,95 per rivalutazione monetaria dalla notifica del ricorso (luglio 2001) al deposito della sentenza (ottobre 2009), per complessivi euro 97,344,99 oltre interessi legali dal 9 ottobre 2009 (data del deposito della sentenza) fino all'effettivo soddisfo;

- che nonostante il tempo intercorso e la diffida notificata in data 22 marzo 2010 il Comune di XXXXXXXXX non ha dato alcuna esecuzione alla sentenza;

- che l'odierno ricorrente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, è legittimato ad agire per l'ottemperanza in virtù dell'atto in data 21.12.2009 a ministero notaro XXXXXXX XXXXXXX di Palermo ivi registrato il 22.12.2009 al n. 10518 Serie IT e notificato al Comune di XXXXXXXXX il 5.1.2010, mediante il quale atto è divenuto titolare del diritto di credito oggetto di controversia giusta cessione operata in suo favore dalla "XXXXX Srl" (già "XXXXX Srl", prima della modifica di denominazione e sede sociale di cui al verbale del 31.10.2003 rogato dal notaro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Termini Imerese (PA) ed ivi registrato il 10.11.2003 al n. 1493).

Parte ricorrente chiede quindi l'esecuzione della sentenza in epigrafe, anche mediante commissario *ad acta*.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, per l'effetto assegnandosi al Comune di XXXXXXXXX il termine di giorni sessanta (decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza) per eseguire integralmente la decisione n. 1678 del 9.10.2009, attenendosi a quanto in essa statuito; l'esecuzione consisterà nell'effettuare i calcoli di quanto dovuto al ricorrente – detratte ovviamente le somme eventualmente già erogate – e nel provvedere alla liquidazione.

In caso di mancata esecuzione nel termine sopra indicato provvederà in via sostitutiva il commissario *ad acta* che viene fin da ora nominato, nella persona della dottoressa XXXXXXXX XXXXXXXX, funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Catania, la quale si insedierà allo scadere del termine sopra indicato per concludere il procedimento di cui trattasi entro i successivi sessanta giorni.

Una volta espletate tutte le operazioni, il commissario invierà a questa sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

I funzionari del Comune presteranno al commissario la doverosa collaborazione.

In ordine ai poteri del commissario *ad acta* va precisato che:

- nel liquidare il dovuto in esecuzione della sentenza di cui trattasi, anche relativamente alle spese di giudizio ed ai compensi, il commissario è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale *longa manus* del giudice dell'ottemperanza nell'ambito della “procedimentalizzazione dell'erogazione della spesa”, a conclusione della quale sarà emesso il relativo mandato di pagamento;

- al predetto fine l'organo straordinario deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (cfr.: C. S., A.p., n. 1/1973 e n. 23/1978; T.a.r. Salerno, n. 76/1982; T.a.r. Catania, III, n. 45/1996), ivi compresa l'accensione di mutui (Tar Catania, IV, 7 giugno 2008 n. 1121).

Il compenso spettante al commissario *ad acta* sarà liquidato, a carico del Comune di XXXXXXXXX, con decreto del Presidente della sezione, ai sensi dell'art. 66/4 c.p.a.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di XXXXXXXXX; esse si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), in accoglimento del ricorso in epigrafe ordina al Comune di XXXXXXXXX di eseguire la sentenza n. 1678 del 9.10.2009 entro il termine precisato in motivazione; per l'ipotesi di eventuale perdurante inerzia dell'ente NOMINA COMMISSARIO *AD ACTA* - per l'integrale esecuzione della sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini precisati in motivazione – la dottoressa XXXXXXXX XXXXXXXX, funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Catania, affinché esegua l'incarico specificato in motivazione attenendosi alle prescrizioni ivi contenute e rispettando il termine assegnato.

Spese a carico dell'ente intimato, liquidate in favore del ricorrente in complessivi euro duemilacinquecento/00, con accessori e rimborso del contributo unificato.

Alla liquidazione del compenso dovuto al commissario si provvederà con decreto presidenziale, come precisato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 04802/2010 REG.SEN.

N. 01419/2010 REG.RIC.